

CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA AVANZATA (Bi.N.D) E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" (A.O.U.P.) VOLTA A REGOLAMENTARE L'UTILIZZO DELLA SALA SETTORIA DEL Bi.N.D PER L'ESECUZIONE DI RISCONTRI DIAGNOSTICI MEDICO LEGALI

Premesso che:

-la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo in data 08/01/2015 hanno sottoscritto un protocollo d'intesa, in atto vigente, che regola la *"partecipazione dell'Università all'elaborazione degli atti di programmazione sanitaria regionale, in relazione agli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali necessarie per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca ed in conformità al D. Lgs 21.12.1999 n. 517 ;"*

-ai sensi di quanto previsto dall'art.2 comma 1 e 2 del sopra citato protocollo la collaborazione tra il Servizio sanitario regionale e l'Università *si realizza prioritariamente attraverso l'Azienda ospedaliera universitaria policlinico "P. Giaccone che, "dotata di autonoma personalità giuridica, costituisce per l'Università degli Studi di Studi di Palermo l'ente di riferimento per le attività assistenziali essenziali per lo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca e ne garantisce la reciproca integrazione;"*

Considerato che:

- gli spazi attualmente in uso al Dipartimento universitario Bi.N.D, individuati nell'allegata planimetria non sono ricompresi tra quelli concessi dall'Università in uso gratuito all'Azienda per lo svolgimento di attività assistenziali;

- a seguito di colloqui intervenuti tra le parti, anche in presenza del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, il Bi.N.D. e l'A.O.U.P. hanno convenuto di voler sottoscrivere un rapporto convenzionale finalizzato all'utilizzo condiviso della Sala Settoria del BIND per l'espletamento di riscontri diagnostici (autopsie medico-legali e giudiziarie) effettuati dall'U.O. di Medicina Legale dell'AOUP

Tutto ciò premesso e considerato si stabilisce quanto segue:

TRA

Il Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata (di seguito denominato semplicemente Bi.N.D), codice fiscale 80023730825 P.IVA 00605880822, con sede a Palermo in Via del Vespro 137, nella persona del Direttore del Dipartimento *pro tempore* prof. Giuseppe Ferraro, nato a Mazzarino (CL) il 18/06/1963, munito di idonei poteri e domiciliato per la carica presso la sede

E

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo (di seguito denominata AOUP), codice fiscale P.IVA 05841790826, con sede in Palermo in Via del



Vespro 129, nella persona del legale rappresentante pro-tempore il Direttore generale dott. Carlo Picco nato a Susa (TO) il 17/06/1960 domiciliato per la carica presso la sede

di seguito denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti" convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Oggetto del protocollo d'intesa

Il Bi.N.D si impegna a mettere a disposizione dell'AOUP, a titolo gratuito, la Sala Settoria sita al piano seminterrato del plesso di Anatomia Umana e Istologia, i cui spazi sono identificati nella planimetria allegata (All.A), di cui è Responsabile il Prof. Francesco Cappello, e nei cui spazi sono allocate le seguenti strumentazioni:

1. N. 2 celle frigorifere a temperatura controllata +4 °C;
2. N. 2 . celle frigorifere a temperatura controllata -20 °C;
3. N. 2 tavoli settori con aspiratori, lavelli e tritarifiuti;
4. N. 2 banconi con lavello e sterilizzatore ferri chirurgici;
5. N. 1 bancone con lavello;
6. N. 1 fabbricatore di ghiaccio;
7. N. 2 armadi chimici con aspirazione.

Art. 2 – Modalità di esecuzione delle prestazioni


La sala settoria potrà essere adoperata dai medici dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Legale dell'AOUP secondo una calendarizzazione che verrà concordata tra il Responsabile del plesso di Anatomia Umana e Istologia e il Responsabile dell'U.O. di Medicina Legale in modo da garantire sia le esigenze assistenziali dell'U.O. di Medicina legale dell'AOUP che l'attività di ricerca scientifica, di formazione e di terza missione effettuata dai docenti del Bi.N.D.

Art. 3 – Obblighi delle parti

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente convenzione, l'AOUP si impegna a:

1) installare, prima dell'avvio delle attività, e mantenere, per tutta la durata della presente convenzione, n. 1 (una) cella frigorifera a temperatura controllata (+4 °C) a 2 porte/posti presso la Sala Settoria del BIND, ad uso esclusivo delle attività della Medicina Legale;

2) fornire il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali coinvolti (inclusi quelli identificati come percorso di accesso alla sala) e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti della sala e del montacarichi per le salme;



- 3) utilizzare il proprio personale identificato in nr 2 tecnici specializzati afferenti all'U.O. di medicina legale per le attività assistenziali inerenti la movimentazione e l'esecuzione dei rilievi autoptici sulle salme;
- 4) provvedere alla fornitura del materiale di consumo necessario all'esecuzione dei rilievi autoptici;
- 5) a farsi carico dello smaltimento dei rifiuti speciali che saranno prodotti durante le predette attività.

Il Bi.N.D si impegna a:

- 1) consentire l'accesso alla Sala Settoria secondo il principio di massima disponibilità, per consentire l'efficace espletamento delle attività assistenziali;
- 2) concedere gli spazi necessari all'allocazione della cella frigorifera;
- 3) garantire che i propri locali e le proprie attrezzature siano e vengano mantenuti idonei e conformi, anche sotto il profilo degli standard di qualità, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in materia;
- 4) garantire l'utilizzo dei locali a fini didattici, scientifici e di terza missione della Sala Settoria ai propri ricercatori del Bi.N.D nonché ai ricercatori afferenti al Centro Interdipartimentale di Ricerca per la valorizzazione dei corpi donati alla scienza (CIR-COSCIENZA), con sede amministrativa presso il Bi.N.D, in orari differenti rispetto a quelli in cui avverranno i riscontri diagnostici;
- 5) informare tempestivamente la Direzione Generale dell'AOUP in caso di guasto agli impianti della sala settoria o al montacarichi che, limitando o impedendo l'accesso o l'utilizzo ai/dei locali, richiedano manutenzione straordinaria;
- 6) sostenere le spese correnti di funzionamento inerenti l'utilizzo a scopi didattici o scientifici da parte del BIND.

Le parti reciprocamente si impegnano:

- 1) all'utilizzo rispettoso degli spazi condivisi al fine di consentire che gli stessi siano sempre fruibili;
- 2) allo sviluppo di attività di ricerca e su tematiche di interesse comune.
- 3) a individuare con atto ufficiale, a cadenza mensile, semestrale o annuale, l'elenco dei soggetti autorizzati all'ingresso ed allo svolgimento delle attività previste all'art. 3 del presente atto convenzionale.
- 4) a mettere in atto tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di protezione nei luoghi e negli ambienti di lavoro, individuando le tipologie di rischio derivanti dallo svolgimento delle attività specifiche.



Art. 4 – Nomina Responsabili

Per il coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione il Bi.N.D individua il Prof. Francesco Cappello, e l'AOUP designa quale Responsabile la Prof. Antonina Argo.

Art. 5 – Natura giuridica dei rapporti

Le attività previste nell'ambito della presente convenzione saranno garantite sia dal personale del Bi.N.D che dal personale dell'AOUP in regime ordinario all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio.

Il potere direttivo, gerarchico e disciplinare sul personale incaricato in virtù del presente accordo rimane in capo alle rispettive Amministrazioni di appartenenza, pertanto l'attività svolta dallo stesso non potrà in alcun modo configurare un rapporto di lavoro dipendente, professionale o di tipo subordinato tra quest'ultimo e l'altro Ente.

Art. 6 – Clausole Assicurative

Stante quanto esplicitato all'art. 5 le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi della normativa vigente in materia, mantenendo le stesse la titolarità giuridica del rapporto in essere con il proprio personale, gli oneri assicurativi rimangono in carico a ciascuna di esse per le proprie risorse umane.

Art. 7 – Durata e Recesso

La presente convenzione ha durata annuale con efficacia subordinata all'effettiva fruibilità della Sala Settoria. L'attivazione è da intendersi decorrente a far data comunicazione da parte del Responsabile del Plesso di Anatomia Umana e Istologia del Bi.N.D. della effettiva fruibilità della stessa. Le parti contraenti si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviare a mezzo PEC alla controparte almeno 3 (tre) mesi prima della data di interruzione. E' espressamente escluso il tacito rinnovo

Art. 8 – Trattamento dei dati sensibili

Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 e quanto disposto dal D. Lgs del 10/08/2018 n. 101, in materia di protezione dei dati personali le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo del presente accordo, si danno reciprocamente atto che cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa. Le parti si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Art. 9 – Proprietà intellettuale

I risultati scientifici che proverranno dallo svolgimento delle attività di ricerca previste dalla presente collaborazione saranno di proprietà sia dell'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento Bi.N.D, che dell'AOUP, fermo restando che le eventuali

pubblicazioni scientifiche dovranno riportare l'affiliazione degli autori sia universitaria che aziendale.

Art. 10 – Clausole di parità

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Art. 11 – Foro competente

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Palermo.

Art. 12 – Disposizioni finali

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Le Parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra le Parti contraenti.

Palermo, *data*

Per il Dip.to di Biomedicina, Neuroscienze e
Diagnostica Avanzata

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Giuseppe Ferraro)

Per l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico
Paolo Giaccone
Il Direttore Generale
(Dott. Carlo Picco)

